

PROGETTO INNOCENTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Magistrati: Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - Dott. SAVANI Piero
- Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - ha pronunciato la
seguinte: sentenza

sul ricorso proposto da: 1) A.F. N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n.
23/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/10/2009; sentita la relazione
fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI; lette le conclusioni del PG, Dott.
Baglione T., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

IN FATTO E DIRITTO

La Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da A.F., ritenuto responsabile, con sentenza 31 maggio 2007 del Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Torino, confermata con sentenza 23 aprile 2008 della Corte d'assise di appello di Torino, definitiva il 8 maggio 2009, dei reati di omicidio ed altro, commessi il (OMISSIS).

Ha rilevato la Corte territoriale che l'asserita nuova prova, che sarebbe stata da collegarsi alle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da A.P., non si collocava al di fuori del quadro probatorio già valutato con la sentenza irrevocabile, ma si manifestava come mera modifica di risultanze già acquisite, peraltro da una fonte testimoniale già escussa e ritenuta sostanzialmente inattendibile dai giudici del merito, che avevano escluso il ricorrere della pretesa legittima difesa. Ricorre per cassazione A.F. che deduce:

- nullità dell'ordinanza per violazione di legge non avendo la Corte di merito valutato gli elementi da cui si sarebbe dovuto dedurre che lo sparatore, il padre AL.Fr., aveva agito in stato di necessità;
- violazione di legge processuale per essere stato adottato il procedimento de plano;
- difetto di motivazione per la mancata disamina di alcuni aspetti della istanza di revisione e l'imprecisa ricostruzione di quanto era stato indicato come novum probatorio.

Peraltro il ricorso, nello sviluppare le doglianze articolate come sopra, riporta integralmente il ricorso per revisione presentato per conto di AL.Fr., padre dell'attuale ricorrente, sull'argomentazione che la posizione del ricorrente sarebbe strettamente connessa con quella del genitore, materiale esecutore dell'azione lesiva.

In sostanza lamenta il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe valutato la novità degli elementi di prova proposti, quali la perizia sulla giacca indossata da AL.Fr. al momento del fatto, per accertare la presenza di tracce ematiche che avrebbero dovuto dimostrare l'anteriorità della ferita alla mano rispetto alla presa della pistola con cui avrebbe sparato per difendersi dall'aggressione degli antagonisti armati di coltello, essendosi limitata la Corte territoriale a valutare la prospettata novità delle dichiarazioni della teste A.P.. Peraltro, la Corte d'appello avrebbe dichiarato l'inammissibilità della istanza di revisione con riferimento alle conclusioni del Procuratore Generale che non erano state riportate. Il ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.

Sotto il profilo processuale occorre rilevare che per il vaglio iniziale dell'istanza di revisione, ai fini della valutazione sulla sua ammissibilità, la legge non prevede il procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con avvisi, notifiche e partecipazione delle parti, nè un contraddittorio cartolare, così che del tutto legittimamente la Corte ha deliberato de plano (cfr per tutte Cass., Sez. 1, sent. n. 47016 del 11.12.2007), mentre, per quel che concerne la conoscenza del parere del Procuratore generale, si tratta di atto conoscibile dalla parte che sia interessata ad acquisirne copia.

Quanto al merito del ricorso, lo stesso, oltre all'evidente profilo di genericità derivante dal consistere in sostanza nel ricorso presentato dal padre, senza particolari indicazioni riferibili alla specifica posizione del ricorrente, diverse dalla generica indicazione che costui è stato condannato per concorso nell'azione dello sparatore, si presenta, in ogni caso, come manifestamente infondato.

L'istituto della revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (Cass. Sez. 2, sent. n. 762 del 11.1.2006) bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del processo definito (Cass. Sez. 6, sent. n. 32384 del 18.6.2003) oppure di prove che, se anche preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o meno dagli atti, non

hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione (Cass. Sez. 3, sent. n. 2562 del 10.6.1996).

La Corte territoriale ha rilevato come dalle sentenze di merito risultasse la sostanziale indifferenza del dato dell'antioriorità della ferita al polso di AL.Fr., rispetto alla sparatoria, Pag. 1 di 2 quanto all'esclusione della legittima difesa, scriminante che non sarebbe configurabile, anche a voler ritenere vera una tale ricostruzione, che, peraltro, osserva la Corte, sarebbe accreditata solo dal predetto imputato e dalla figlia A. P., già valutata sostanzialmente inattendibile.

La Corte territoriale evidenzia l'inconferenza, non solo delle nuove dichiarazioni della teste, provenienti da soggetto escusso nel processo di merito e valutato inattendibile, quanto degli accertamenti proposti come nuovi dall'istante, tutti volti a confermare la tesi dell'antioriorità della ferita rispetto allo sparo, e sottolinea come dalle sentenze di merito risultasse che la legittima difesa doveva essere esclusa sotto diversi e prevalenti motivi, quali la determinazione aggressiva e premeditata di AL.Fr. e dei suoi famigliari, nonché la consapevole dotazione e l'uso micidiale ed efficace dell'arma da fuoco, così che ne risultava evidente un animus necandi non collegabile ad una situazione di pericolo, reale o putativo, imminente e non provocato.

La motivazione al proposito della Corte d'appello appare al Collegio congrua, logica ed immune da censure rilevabili in sede di legittimità, avendo anche adeguatamente osservato che tutti i temi di prova proposti come nuovi in realtà altro non erano che modifiche, o ipotesi di modifica, a posteriori di circostanze già acquisite e non si collocavano al di fuori del quadro probatorio già valutato nell'ambito dei giudizi di merito e giudicato inidoneo a giustificare una sentenza di assoluzione.

Peraltro il ricorso non affronta il tema della ritenuta inattendibilità della teste proposta come ap-portatrice di novum probatorio, nè dell'inconferenza, ritenuta e ripetutamente ribadita dalla Corte di merito, dei nuovi accertamenti tecnici proposti, nel complessivo quadro valutativo circa il ricorrere della legittima difesa, con ciò manifestando ancora una volta il suo difetto di specificità. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00=.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010

info@progettoinnocenti.it